

	Comune di CARATE BRIANZA	C.C.	46	27/11/2025
	OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2026.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria 27/11/2025 convocata alle ore 19:00

Risultano presenti i Consiglieri Comunali:

		presenti			presenti
1	VEGGIAN LUCA	SI	10	FUMAGALLI GIOVANNI	SI
2	GALLI LAURA	SI	11	CESANA GIULIA	SI
3	POZZI SARA	NO	12	ORSENIGO DAVIDE MARIA	SI
4	CHIN GIOVANNI EMANUELE	SI	13	MESSUTI VALENTINA	SI
5	NAVA LUIGI	SI	14	CASIRAGHI FABIO MARCO	SI
6	VILLA GABRIELE	SI	15	VERGANI ANNA FRANCESCA	SI
7	CONTATO MAURIZIO	NO	16	VALTORTA MARINO	SI
8	BOTTANI EMANUELE	SI	17	CASLINI LUCA	SI
9	FARAONE LUCA	SI			
Totale Presenti					15
Totale Assenti					2

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri assenti: giustificati 2 (Pozzi, Contato)
ingiustificati 0

Partecipano gli Assessori Comunali:

CESANA FABIO, FARINA IAN, CESANA LUCA, LONGONI FIAMMETTA, POZZI ROSSELLA

Il sig. FUMAGALLI GIOVANNI assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa GAIA BENEDETTI .

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 comma 738, della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 dell'art. 1 della sopracitata Legge, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

PRESO ATTO altresì che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della citata norma, l'imposta si applica agli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le fattispecie ad essa equiparate, fatta eccezione per quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze, per le quali continueranno ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune e la detrazione di € 200,00, ai sensi del comma 749 di cui all'art. 1 L. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 9 del regolamento comunale IMU vigente, che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 160/2019:

- Il comma 741, che definisce le fattispecie imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili e i terreni agricoli;
- Il comma 742 in base al quale il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta, pertanto ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- Il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- Il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- Il comma 751 della legge n. 160 del 27.12.2019, in virtù del quale i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce), sono esenti dall'IMU a decorrere dal 01.01.2022;
- Il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- Il comma 744, che conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 0,76 per cento, con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo "D", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, così come già previsto nella normativa IMU previgente e che il comma 753 prevede che l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- Il comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali strumentali all'agricoltura, dagli immobili "merce" e dai terreni agricoli, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, che introduce l'obbligo per i Comuni di utilizzare l'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale per la generazione del prospetto che costituisce parte integrante della delibera di approvazione delle aliquote IMU, anche se non diversificate, a pena di inefficacia per quanto previsto ai commi da 761 a 771 della stessa legge;
- il comma 1 dell'art. 6ter del D. L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 170/2023, che prevede, a partire dall'anno di imposta 2025, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite

l'elaborazione del prospetto di cui all'[art. 1, commi 756 e 757, della L. 160/2019](#), utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze;

- il D.M. del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 che, integrando il D.M. del 7 luglio 2023, individua le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, L. 160/2019;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante il portale del federalismo fiscale;

PRESO ATTO degli obiettivi strategici e operativi e delle linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTI:

- l'art. 1 comma 169, L. 296/2006 secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 767, che dispone l'applicazione delle aliquote IMU di base qualora la delibera e il rispettivo prospetto non siano stati correttamente approvati e trasmessi per la pubblicazione;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n.18 dell'08.06.2020 di approvazione del Regolamento Nuova IMU;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.09.2022, avente ad oggetto l'esenzione per gli immobili merce;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28.11.2024, avente ad oggetto la conferma delle aliquote IMU - anno 2025;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso e allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente nel rispetto degli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2026:

- le medesime aliquote IMU, riportate nel prospetto generato mediante l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo fiscale;
- la detrazione prevista dal comma 749 dell'art.1 L. 160/2019 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta nella misura di € 200,00;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- l'art. 15 del Regolamento Nuova IMU, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 dell'08.06.2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 12.11.2025;

SENTITI gli interventi registrati e conservati su apposito documento digitale ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 15, votanti 15, favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare le stesse aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) anche per l'anno 2026.
3. Di confermare per l'anno 2026 nella misura di € 200,00 la detrazione di cui all'art.1 comma 749 della Legge n.160/2019 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
4. Di provvedere a trasmettere la presente deliberazione e il prospetto riepilogativo delle aliquote per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la

successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

5. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane il compimento di tutti gli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente.
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 15, votanti 15, favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Presidente
FUMAGALLI GIOVANNI

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa GAIA BENEDETTI
